




# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 81 del 20/03/2018

<b>Oggetto:</b> Approvazione schema transazione pratica ISPRO/BM e liquidazione spese per consulenza legale	
Struttura Proponente	Direzione aziendale
Responsabile del procedimento	Umberto Domenichini 
Estensore	Cecilia Carabillo 
ALLEGATI N.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa: € 63.016,34

Conto Economico n: 3E05050207 "Altre sopravvenienze passive verso terzi"

Eseguibile a norma di Legge dal 20 MAR, 2018

Pubblicato a norma di Legge il 20 MAR, 2018

Inviato al Collegio Sindacale il 20 MAR, 2018

### IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

### Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 avente per oggetto "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante "Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008";
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

### Ricordato che:

- in forza della L.R.T. 04.02.2008 n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), adesso ISPRO, è Ente del Servizio Sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 luglio 2008;
- questo Istituto ha avvertito la necessità, per particolari situazioni e per i risvolti tecnici alle stesse legati, di potersi avvalere di una consulenza in materia giuridico amministrativa;
- con Delibera del D.G. n. 42 del 16/02/2016 è stato pubblicato un avviso pubblico per l'attivazione di un collaboratore libero professionale con un esperto legale, laureato in Giurisprudenza ed iscritto all'Albo degli Avvocati;
- a seguito delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico, incaricato di verificare i curricula vitae degli aspiranti, nominato con Delibera di cui sopra, riunitosi in data 21/03/2016 è stato stabilito che il professionista, tra quelli che hanno presentato domanda, che risultava possedere maggiore qualificazione professionale e comprovata esperienza rispetto alle materie oggetto dell'incarico è l'Avvocato Paolo Stolzi, del Foro di Firenze, che ha accettato l'incarico;

### Premesso che:

- in data 15.02.2010 si è verificato presso ISPO un evento avverso che ha condotto al decesso della Sig.ra B.L. durante un'indagine endoscopica;
- in data 09.11.11 prot. Ispo n. 56 l'Organismo di Conciliazione di Firenze venne a comunicare proposta da parte dei familiari della Sig.ra L.B. di mediazione nei confronti di ISPO fissandone l'incontro;
- con delibera del Direttore Generale n. 20/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto al procedimento di mediazione, tenuto conto della sua provata e specifica competenza ed esperienza secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, trattandosi di professionista altamente qualificato ed esperto nella materia, già da molti anni patrocinatore e fiduciario di altri Enti ed Aziende Sanitarie del SSR;
- in 29.12.11 fu esperita procedura di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Conciliazione di Firenze che ebbe esito negativo;
- con atto di citazione, notificato il 16 luglio 2012 al dottor G.C., al dottor C. P. ed all'ISPO, M. B. in proprio e quale amministratore di sostegno di D. G. chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti per il decesso di L. B., a seguito di un esame di colonscopia eseguito presso l'ISPO di Firenze, e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, ecc.) subiti in conseguenza del fatto, in favore di B. M. quale sorella e di D. G., quale madre, alla somma di euro 500.000,00 o quella minore o maggiore di giustizia,

- la causa veniva iscritta a ruolo il 26 luglio 2012 e ne scaturiva il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G.,
- con delibera del Direttore Generale n. 135/12, agli atti, la Direzione ISPO decise di incaricare l'Avvocato Stolzi di Firenze a rappresentare l'istituto nel procedimento de quo ;
- il dottor G. C. si costituiva l'8 ottobre 2012 e chiedeva il rigetto di tutte le domande,
- il dott. C. P. si costituiva in giudizio il 25 febbraio 2013 e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'AUSL n. 10 in forza del contratto di lavoro esistente con la stessa, affinché questa lo rilevasse indenne da quanto a lui domandato, e comunque il rigetto di tutte le domande,
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica si costituiva il 26 febbraio 2013 e chiedeva il rigetto di tutte le domande.
- Alla prima udienza del 20 marzo 2013 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'AUSL n. 10 ed il dott. C. P. provvedeva il 12 giugno 2013 con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013,
- l'AUSL n. 10 si costituiva in giudizio il 14 gennaio 2014 e chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione di parte attrice, l'inammissibilità della domanda e comunque il rigetto delle domande formulate contro il dottor C. P. e contro l'AUSL.
- Il 14 gennaio 2014 interveniva volontariamente nel giudizio M. F., rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Vascellari, e chiedeva il risarcimento di tutti i danni da lui sofferti per il decesso della moglie L. B. in conseguenza dell'evento di cui sopra.
- con delibera del Direttore Generale n. 124/14 agli atti fu ritenuto opportuno su indicazione dell'avvocato dell'Istituto, nominare un consulente tecnico di parte individuandolo nel Prof. Aurelio Bonelli, Associato di Medicina Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
- All'udienza del 15 ottobre 2014 il Giudice ammetteva consulenza tecnica di ufficio sulle cause della morte di B. L. e tale consulenza veniva depositata il 6 luglio 2015,
- All'udienza del 6 ottobre 2015 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte di G. D., attrice.
- M. B., ha riassunto il processo con ricorso depositato il 5 gennaio 2016, ed il Giudice, con decreto del 18 luglio 2016 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 dicembre 2016.
- L'attrice ha provveduto a notificare nei termini alle altre parti il ricorso ed il decreto.
- Con delibera del Direttore generale n. 311 del 21/12/2017 si è provveduto al conferimento dell'incarico per Accordo Transattivo all'Avvocato Paolo Stolzi e alla approvazione dello schema dell'atto transattivo finalizzato alla definizione bonaria della controversia;
- La prossima udienza è fissata per il 16 febbraio 2018;
- In data 16 febbraio 2018 il Giudice ha disposto un rinvio della causa al 09 marzo 2018 al fine di consentire la definizione della controversia in via transattiva;

#### Rappresentato che :

- anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile *“ la scelta ..... o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale , se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento , ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio , intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese , alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.”* (Corte dei Conti , sez. Regionale di Controllo per il Piemonte , con la delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

**Valutata** la ricorrenza , nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione , di seguito riportati:

- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2c.c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;

- l'accordo , oggetto della presente proposta di deliberazione , cade su un rapporto che, oltre a presentare ,nell'opinione delle parti , carattere d'incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni . Oggetto della transazione , quindi non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti , ma la lite cui questa potrebbe dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
- la convenienza per l'istituto alla definizione bonaria della controversia deriva dal fatto non solo che le Parti hanno trovato un accordo che prevede un pagamento a carico di questo Istituto assai inferiore al quantum richiesto , ma anche evitare l'eventuale aggravio di spesa derivante dalla pronuncia e deposito della sentenza qualora si fosse andati in giudizio sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno .
- dell'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali;

**Preso atto che :**

- da quanto emerge da una relazione predisposta dall'Avvocato Stolzi di Firenze , ns. prot. n. 782/13 agli atti , risulta possibile il rischio di soccombenza in sede giudiziale;
- le parti successivamente si sono incontrate;
- i contatti fra le parti che hanno condotto a formulare ipotesi transattive delle pretese avanzate, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni richiesta, per definire bonariamente la sopradescritta controversia, onde prevenirne anche gli sviluppi giudiziari.
- con nota a firma del Direttore Generale Prot.n. 1005/17 , è stata richiesta relazione medica – pratica al Prof. Aurelio Bonelli;

**Rilevato** che, data la straordinarietà , la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta ,il ricorso ad una figura professionale specializzata è assolutamente necessario , tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla questione de quo , il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si rileva assolutamente indispensabile, in quanto preordinata al perfezionamento dell'accordo tra le Parti;

**Dato atto che:**

- il Prof. Aurelio Bonelli ha provveduto a redigere la relazione richiesta (ns. Prot. n. 1362 del 03.07.17) , agli atti , e che dalla stessa emerge che una soluzione transattiva della controversia essere "*ipotesi non certo sfavorevole all'ISPO*";
- Lo Studio Stolzi , con e mail del 22.11.17, (ns. Prot.n .2163 del 23.11.17) agli atti, ha inviato la proposta transattiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), da cui emerge che Ispo a totale tacitazione di ogni domanda o pretesa versi la somma di € 45.000 a B. M. in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F.;
- tali pareri (avv. Stolzi Paolo e Prof. Aurelio Bonelli) sono condivisi dalla Direzione di questo Istituto sia nell'an che, per quanto di competenza, nel quantum, pur nella necessaria considerazione della estrema difficoltà di quantificazione precisa delle varie voci di danno;

**Preso atto ancora che :**

-nell'udienza dinanzi OCF del 9.03.2018 le parti hanno provveduto alla firma dell'accordo transattivo per € 45.000 a conclusione della causa da liquidare nel termine perentorio di 45 giorni.  
 -lo studio legale Stolzi del foro di Firenze con fattura ha richiesto il pagamento a saldo delle competenze professionali maturate, pari a € 15.576,34 , comprensivo di CPA e Iva e al lordo della ritenuta d'acconto, come da notula del 13.03.2018 e al Prof. Aurelio Bonelli con fattura elettronica n. FATTPA2\_18 del 14.3.2018 ha richiesto il pagamento a saldo delle competenze professionali maturate, pari a € 2.440 Iva compresa.

**Ritenuto** pertanto

di dover procedere alla liquidazione della somma di € 45.000,000, in favore degli eredi di B.M a conclusione dell'accordo transattivo nonché alla liquidazione in favore dell'Avv.Paolo Stolzi della somma di € 15.576,34 ed € 2.440 per consulenza Prof.Bonelli ;

**Ravvisata la necessità di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;


## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

- a) di accogliere e approvare la proposta transattiva, per la definizione della causa tra B.M ed ISPRO ;
- b) di autorizzare il pagamento di Euro 45.000,000 a conclusione della causa , specificando che il pagamento deve avvenire nel termine perentorio di 45 giorni in favore degli eredi di B:M.
- c) di liquidare all'avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze , per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di € 15.576,34 , comprensivo di spese generali, CPA, IVA e al lordo della ritenuta d'acconto.
- d) di liquidare al Prof. Aurelio Bonelli le spese pari a € 2.440,00 comprensivi di Iva per la consulenza richiesta;
- e) di condizionare l'esecutività del presente atto alla rinuncia degli atti di causa e ad ogni pretesa futura inerente la causa in argomento.
- f) di dare atto che la spesa pari a € 63.016,34 deve essere imputato sul conto:3E050500207 altre Sopravvenienze passive verso terzi.

  
IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Riccardo Poli)

  
IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabrizio Carraro)

  
IL DIRETTORE  
GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

**S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, attività tecniche e Supporto alla ricerca**

**Settore Risorse Umane ed Affari Generali**

**S.S. Bilancio, Contabilità ed Investimenti**

## Atto di transazione

In Firenze, il giorno ..... tra le parti sottoscritte:

**B. M.**, nata a ..... il ....., residente in ..., via ... (codice fiscale .....), in proprio e quale erede di **D. G.**, nata a ..... il ....., già residente in ....., via ....., codice fiscale ....., morta in ..... il ....., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Melani e dall'avvocato Guido Puliti,

*attrice,*

**M. F.**, nato a ... il ....., residente in ....., via ....., codice fiscale ....., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vascellari,

*interveniente volontario,*

**da una parte**

**dott. G. C.**, nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., codice fiscale ....., difeso dall'Avv. Ermanno Baldoni e dall'avv. Antonietta Vitale,

*convenuto*

**dott. C. P.**, nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., codice fiscale ....., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Grandinetti e dall'avv. Francesco Paolo Maresca,

*convenuto*

**Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Firenze, via Cosimo Il Vecchio n. 2, codice fiscale 05872050488, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi,

*convenuto*

**A.U.S.L n. 10 di Firenze**, ora **Azienda USL Toscana Centro** in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* in carica, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1, codice fiscale 04612810483, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Traverso del Foro di Livorno,

*terza chiamata in causa*

**premessato che:**

- con atto di citazione, notificato il 16 luglio 2012 al dottor G. C., al dottor C. P. ed all'ISPO, M. B. in proprio e quale amministratore di sostegno di D. G. chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti per il decesso di L. B., nata il ..... a ....., coniugata, senza figli, morta a ..... il ....., a seguito di un esame di colonscopia eseguito presso l'ISPO di Firenze, e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, ecc.) subiti in conseguenza del fatto, in favore di B. M. quale sorella e di D. G., quale madre, *alla somma di euro 500.000,00 o quella minore o maggiore di giustizia,*

- la causa veniva iscritta a ruolo il 26 luglio 2012 e ne scaturiva il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G. assegnato al Giudice dottor Massimo Donnarumma,

il dottor G. C. si costituiva l'..... e chiedeva il rigetto di tutte le domande,

il dott. C. P. si costituiva in giudizio il .... e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'AUSL n. 10 in forza del contratto di lavoro esistente con la stessa, affinché questa lo rilevasse indenne da quanto a lui domandato, e comunque il rigetto di tutte le domande,

l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica si costituiva il 26 febbraio 2013 e chiedeva il rigetto di tutte le domande.

Alla prima udienza del 20 marzo 2013 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dell'AUSL n. 10 ed il dott. C. P. provvedeva il 12 giugno 2013 con atto di citazione notificato il 13 giugno 2013,

l'AUSL n. 10 si costituiva in giudizio il 14 gennaio 2014 e chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione di parte attrice, l'inammissibilità della domanda e comunque il rigetto delle domande formulate contro Il dottor C. P. e contro l'AUSL.

Il 14 gennaio 2014 interveniva volontariamente nel giudizio M. F., rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Vascellari, e chiedeva il risarcimento di tutti i danni da lui sofferti per il decesso della moglie L. B. in conseguenza dell'evento di cui sopra.

All'udienza del 15 ottobre 2014 il Giudice ammetteva consulenza tecnica di ufficio sulle cause della morte di B. L. e tale consulenza veniva depositata il 6 luglio 2015,

All'udienza del 6 ottobre 2015 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte di G. D., attrice.

M. B., ha riassunto il processo con ricorso depositato il 5 gennaio 2016, ed il Giudice, con decreto del 18 luglio 2016 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 dicembre 2016.

L'attrice ha provveduto a notificare nei termini alle altre parti il ricorso ed il decreto.

La prossima udienza è fissata per il ~~9~~ **9 MAR 2018**

Quanto sopra premesso,

le parti, con reciproche concessioni, convengono di abbandonare il giudizio e di rinunciare alle reciproche domande ed alle azioni, ai seguenti

*PATTI E CONDIZIONI:*

- 1) *Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto*
- 2) *In relazione alle domande tutte dedotte in giudizio ed a tacitazione delle stesse, a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni pretesa dai medesimi avanzata nei confronti di ISPO, della Azienda USL Toscana Centro, dei dott.ri G. C. e C. P., ISPO Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), in persona del suo legale rappresentante pro tempore in carica, propone il pagamento della somma di € 45.000 cumulativamente e solidalmente corrisposta a tutti gli attori ed intervenienti:*
- 3) *La sig.ra B. M., in proprio e quale erede di D. G., nonché il Sig. F. M. accettano tale somma e dichiarano altresì di ricevere detta somma, unitariamente considerata, e corrisposta in unica soluzione ad entrambi i soggetti, di modo tale che qualsiasi rapporto interno di dare/avere fra i predetti soggetti non riguarderà gli Enti convenuti nel giudizio, e che, con il versamento da parte di*

*ISPO della predetta somma con la modalità che precedono, tutte le parti del giudizio resteranno definitivamente liberate da ogni e qualsiasi obbligo nei confronti dei Sig.ri B. M. e M. F.*

4) Ciò premesso l'ISPO corrisponderà a B. M. in proprio e quale erede di D. G. ed a M. F. la somma di € 45.000. Il pagamento dell'importo previsto al precedente capo dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario su c/c ..... entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, termine previsto come essenziale.

5)-Il giudizio civile del Tribunale di Firenze n. 11.390/12 R.G. verrà abbandonato e M. B. in proprio e quale erede di D. G., nonché F. M. rinunciano ad ogni domanda o pretesa risarcitoria di qualsiasi natura o genere nei confronti dei convenuti, dott. G. C., dottor C. P., di ISPO e della AUSL 10 (ora Azienda USL Toscana Centro), chiamata in causa, in conseguenza della morte di L. B., nata il .... a ....., morta a ..... il ....., o, comunque, con tale evento, direttamente o indirettamente connessa.

6) Il dottor G. C., il dottor C. P. e l'Azienda USL Toscana Centro, già AUSL 10 accettano e sottoscrivono il presente accordo e dichiarano di non aver nulla da pretendere o domandare da nessuna delle parti in dipendenza del presente giudizio.

7) l'ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e la AUSL n°10 ora Azienda Toscana Centro di Firenze, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano a qualsiasi domanda di manleva totale o parziale nei confronti del Dott. G. C. e del dott. C. P. per i fatti e/o atti collegabili al decesso della Sig.ra L. B.

8) Più in generale quindi con la sottoscrizione del presente atto ed il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, con particolare riguardo di quanto stabilito ai precedenti capi, le parti tutte, attrici, intervenuti, convenuti e chiamati, dichiarano e garantiscono di nulla aver più l'una dall'altra da pretendere per fatti e/o atti collegati o collegabili al decesso di L. B.

9) La causa rubricata sub 11390/2012 RG verrà fatta estinguere per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c..

10) Le spese della consulenza tecnica di ufficio restano a carico delle parti attrici ed intervenuta e quelle delle consulenze tecniche di parte a carico di ciascuna delle parti che le ha sostenute oppure ordinate o disposte.

11) Le spese legali sono integralmente compensate e ciascuna parte sopporterà le proprie spese di assistenza e difesa con la rinuncia espressa dei difensori, mediante sottoscrizione del presente accordo, alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.